



N. 75 - maggio 2015

## A.S. n. 667 e 1421-A "Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"

### Il contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in titolo si compone di una sola disposizione, la quale modifica l'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

Il disegno di legge, rivedendo l'originario impianto delle iniziative parlamentari (*vedi infra*), le quali prevedevano la pura e semplice *abolitio criminis*, modifica l'articolo codicistico sostituendo alla pena detentiva quella pecuniaria della multa da 5.000 a 20.000 euro e restringendo l'ambito di applicazione della sanzione detentiva sotto due profili:

1. la cornice edittale della sanzione detentiva passa, nel suo limite massimo, da 5 a 2 anni e, nel suo limite minimo, da un anno a quindici giorni (articolo 23 c.p.).
2. l'ambito di applicazione della reclusione è limitato ai soli casi in cui l'offesa al Capo dello Stato consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

### Il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica: quadro normativo

Il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (*Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*), nella formulazione vigente, punisce con la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica. Si tratta di una disposizione a tutela della personalità morale del Capo dello Stato. La condotta punibile consiste nell'offendere l'onore o il prestigio del Capo dello Stato. Il bene-interesse tutelato dalla norma consiste nella personalità morale del Presidente della Repubblica, strumentale all'interesse politico dello Stato al ri-

spetto dell'onore (relativo alla vita privata) e del prestigio (relativo allo svolgimento delle sue funzioni) del suo Capo che ne rappresenta la personalità (Cass., Sez. I, Sentenza, 8.06.1966, n. 102703). Proprio per tale motivo sono state respinte tutte le varie eccezioni di illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di pari dignità sociale dei cittadini (Cass. Sez. I, Sentenza, 16.01.1978, n. 138973) e, sotto il profilo della irragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e di oltraggio a pubblico ufficiale (Cass., Sez., Sentenza, 16.03.2004, n. 12625) Un'offesa, per poter essere ricondotta alla previsione di cui all'articolo 278 c.p., deve essere già di per sé prevista come reato da un'altra norma incriminatrice: la condotta deve quindi integrare il delitto di ingiuria, diffamazione, oltraggio, o qualunque altro delitto che implichi l'offesa all'onore o al prestigio del soggetto passivo. Inoltre, non rinviando a un'elencazione normativa dei mezzi con cui si può arrecare l'offesa, l'articolo 278 configura un reato a forma libera: la condotta si può quindi concretizzare con qualsiasi mezzo idoneo, sia esso verbale (invettive, discorsi, canti, grida), scritto (ivi compreso il mezzo della stampa) o materiale (gesti, espressioni, emissioni di suoni non costituenti parole). Sotto il profilo delle cause di giustificazione, è opportuno rilevare come il diritto di satira e di critica siano già ammessi come cause di giustificazione dalla giurisprudenza, anche se con qualche cautela. Pur riconoscendosi come l'articolo 21 Cost. tuteli l'esercizio del diritto di critica anche nei confronti delle istituzioni costituzionali, compreso il Presidente della Repubblica, si è rilevato infatti come il diritto in questione trovi un

limite insuperabile nel prestigio, nel decoro e nell'autorità delle istituzioni, e debba sempre corrispondere all'interesse sociale, alla comunicazione e alla correttezza del linguaggio, potendosi quindi svolgere legittimamente la critica solo sul merito degli atti del Capo dello Stato e in forme che non trasmodino in attacchi diretti a colpirlo sul piano individuale. Analogo limite viene individuato per l'esercizio della satira politica, che non può sfociare in ingiurie, contumelie o offese gratuite.

Sempre con riguardo al reato di vilipendio al Capo dello Stato e al rapporto con la libertà di espressione merita di essere segnalata, anche per la potenziale influenza sul nostro ordinamento, la sentenza della Corte di Strasburgo, Sez.V, 14 marzo 2013, ric. n. 26118/10, Eon c. Francia. Con tale decisione i giudici europei hanno condannato la Francia per violazione dell'articolo 10 CEDU, sul ricorso di un cittadino, Hervé Eon, il quale si era rivolto alla Corte poiché riteneva la condanna alla pena pecuniaria (il reato in questione è sanzionato con sole pene pecuniarie) subita ad opera delle giurisdizioni nazionali per il reato di "*offense au Président de la République*" lesiva del proprio diritto alla libertà di espressione. La Corte pur non pronunciandosi direttamente sulla compatibilità *tout court* del reato con l'articolo 10 CEDU effettua una valutazione nel caso concreto della norma alla luce di un necessario bilanciamento tra la restrizione alla libertà di espressione del ricorrente e l'interesse alla libera discussione di questioni di interesse pubblico. Ebbene se i giudici di Strasburgo, nel caso *Eon*, hanno ritenuto che una multa di modica entità, comminata per un reato omologo al vilipendio al Capo dello Stato italiano, fosse sufficiente ad integrare la violazione non è da escludere che se una sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 278 c.p. venisse portata all'attenzione della Corte, questa, con buona probabilità, potrebbe ritenere l'uso della pena detentiva sproporzionato e dunque non necessario a una società democratica, accogliendo il ricorso e sanzionando lo Stato.

### L'esame in Commissione

La Commissione giustizia ha avviato, il 21 ottobre 2014, l'esame congiunto dei disegni di legge - di identico contenuto- n. 667, di iniziativa dei senatori Ciampolillo ed altri, e n. 1421, di iniziativa del sen. Gasparri. Entrambe le proposte recavano l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, provve-

dendo inoltre ad espungere ogni riferimento al reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato nelle altre norme del codice. Successivamente la Commissione ha adottato l'Atto Senato n. 667 come testo base apportandovi significative modifiche in sede emendativa. Il disegno di legge peraltro era stato assegnato in sede consultiva alla Commissione affari costituzionali, la quale però non si è mai pronunciata.

**a cura di Carmen Andreuccioli**

#### L'ultima nota breve:

[Nota breve per l'esame in Assemblea del disegno di legge A.S. n. 1345-B "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"\(n. 74 - maggio 2015\)](#)

#### nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

[www.senato.it](http://www.senato.it)